Comune di Mori
Provincia di Trento

Mori, 15 febbraio 2017

COMUNE
di Mori
Prot.N.
201700003313
15-02-17 15:32
c_f728

Preg.mo Signore
MOIOLA CRISTIANO
Consigliere Comunale PATT
consiglierecomunale15@pec.comune.mori.tn.it

Oggetto: risposta ad interrogazione "Area di sosta per camper/caravan sul territorio comunale. Dove sono?" rif. ns. prot. n. 447.

In risposta all'interrogazione del PATT su "Area di sosta per camper/caravan sul territorio comunale. Dove sono?", qui pervenuta in data 10.01.2017, prot. n. 201700000447 si precisa quanto segue:

Si premette, innanzitutto, che la sosta dei camper sul suolo pubblico, così come descritta nell'interrogazione, non è né illegale né abusiva. Per meglio comprendere il significato di tale affermazione è opportuno, tuttavia, puntualizzare alcuni aspetti tecnici e normativi della materia. In particolare:

- L'autocaravan è definito dall'art. 54 c. 1 lett. m del C.d.S., quale veicolo avente speciale carrozzeria ed attrezzato permanentemente per essere adibito al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente.
- Ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti di cui agli artt. 6 e 7 del Codice, gli autocaravan sono soggetti alla **stessa** disciplina prevista per gli altri veicoli (art. 185 c. 1 del C.d.S). Si precisa che per "circolazione", secondo la definizione dell'art. 3 del C.d.S., è da intendersi: il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada.
- La sosta degli autocaravan, ove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se essi poggiano sul suolo esclusivamente con le ruote, non emettono deflussi propri e non occupano la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro (art. 185 c. 2 del C.d.S.).

SERVIZIO SEGRETERIA
Ufficio Segreteria e Affari Generali
telefono 0464 916253 – fax 0464 916300
e-mail segreteria@comune.mori.tn.it
www.comune.mori.tn.it

Comune di Mori
via Scuole 2 – 38065 Mori (Tn)
telefono 0464 916200 – fax 0464 916300
partiva IVA: 00148560220 - codice fiscale: 00124030222
Mori è "La cittadella dello sport"

Tenendo conto di quanto previsto dall'art. 7 del C.d.S., il Comune, con ordinanza motivata in relazione alle esigenze della circolazione, alle caratteristiche strutturali delle strade e nei casi in cui comunque ne ravvisi la necessità, può sempre vietare la sosta dei veicoli nell'ambito del proprio territorio.

Tuttavia, viste le sopra riportate puntualizzazioni, ciò che il Comune non può fare è discriminare le autocaravan rispetto agli altri veicoli per quanto riguarda limitazioni e prescrizioni. Pertanto tutte le norme del Codice della strada sono pienamente valide per le autocaravan e, nel fissare limiti, divieti e obblighi, non possono essere previste deroghe più favorevoli o misure più restrittive solo per questo tipo di veicoli.

La sosta dei veicoli è sempre consentita, senza limiti di tempo, se non esistono divieti o limitazioni, a prescindere dal fatto che si tratti di un camper (considerato il divieto di discriminazione posto dall'art. 185 del C.d.S.) piuttosto che di un'autovettura.

La sosta prolungata di un camper, non costituisce campeggio e quindi il veicolo può sostare liberamente, se non diversamente disposto dalla segnaletica o dalle norme di comportamento, valide però anche per gli altri veicoli. In assenza di violazioni del codice della strada nessun camper può essere sanzionato.

Si evidenzia, peraltro, che il divieto di discriminazione espressamente previsto dall'art. 185 del codice della strada è stato più volte ribadito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché da alcune prefetture. (Si citano a tale proposito: Circolare Ministero dei trasporti 20/06/2007 prot. 31543 - Circolare Ministero dei trasporti 20/06/2007 prot. 0059453 – parere Ministero dei trasporti 19/06/2007 – circolare Ministero dei trasporti 22/05/2007 prot. 0048535).

Ora, tutto ciò premesso in risposta all'interrogazione si precisa che:

1. il Comando Polizia Locale ha sanzionato e sanziona i comportamenti scorretti degli utenti della strada, ivi compresi i conducenti/proprietari di autocaravan/camper quando le violazioni vengono integrate.
2. è intenzione dell'Amministrazione comunale individuare un'area dove istituire alcuni parcheggi da destinare alla sosta di camper da dare in concessione a pagamento, riservati ai residenti di Mori.

Distinti saluti.

COMUNE DI MORI (Prov. Trento)

IL VICE SINDACO
- Nicola Mazzucchi -

NM/cr